

N. 757-224-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE GARZIA)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, BELLOCCHIO, BERNARDINI, MEUCCI,
PUMILIA, MOSCHINI, NOVELLINI**

Presentata il 12 novembre 1976

Assunzione da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dei dipendenti di ditte appaltatrici non inclusi nella legge 22 dicembre 1975, n. 727

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUSSO VINCENZO, ALIVERTI, BOLDRIN, ARMELLA, SPERANZA, IANNIELLO, LOMBARDO, GARZIA, CAVALIERE

Presentata il 29 luglio 1976

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, recante norme sulla sistemazione di lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 22 dicembre 1975, n. 727, avente per oggetto: « Sistemazione lavoratori dipendenti da imprese e cooperative appaltatrici di servizi presso l'Amministrazione autonoma del monopolio dello Stato » ha lasciato parzialmente insoluto il problema dell'inquadramento nell'Amministrazione del monopolio di quei lavoratori in favore dei quali, in buona sostanza, era stata formulata: e cioè i dipendenti dalle imprese e cooperative appaltatrici di servizi operanti all'interno dei tredici opifici e impianti elencati nella tabella allegata alla legge.

L'articolo 2 della legge n. 727 pone, infatti, come condizione per la opzione di inquadramento dei lavoratori nell'amministrazione del Monopolio il limite massimo di anni 50, elevabili a 55 nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento dei servizi considerati in legge.

Una volta espletati i concorsi, infatti, sono risultati esclusi per il limite d'età 113 lavoratori.

Al fine prevalente di eliminare questa situazione di fatto (senza però superare il limite massimo d'età stabilito per i dipendenti dei Monopoli e cioè i 60 anni) sono stati presentati due progetti di legge: la proposta di legge n. 224 e la proposta di legge n. 757.

Peraltro il primo di essi, e precisamente il n. 224, oltre a proporre il superamento del limite di età contiene norme che riguardano la revisione del trattamento economico (articolo 4) e tende, di fatto, a dilatare il numero dei lavoratori non inquadrati poiché considera come inquadrabili quanti nel frattempo (e cioè nell'intervallo intercorso tra l'entrata in vigore della legge n. 727 ed oggi) siano stati ulteriormente assunti nelle imprese e cooperative (articolo 3).

La proposta di legge n. 224, perciò, evidentemente propone sostanziali innovazioni alla legge n. 727 e pone problemi di copertura finanziaria. La VI Commissione ha, per tali motivi, deciso di adottare la proposta di legge n. 757; anche avendo presente che, nella precedente legislatura, era stata considerata globalmente con parere favorevole una proposta di legge analoga (Spinelli) ed un emendamento del Governo parimenti

analogo nella sostanza al contenuto della legge in esame.

Qual è allora la situazione di fatto che, in concreto, si è determinata con l'applicazione della legge n. 727? Eccola: l'Amministrazione dei monopoli ricevette n. 528 domande su 580 previste, risultando così che 52 lavoratori si erano autoesclusi dall'inquadramento.

Delle 528 domande solo 409 risultarono in regola con le condizioni previste dalla legge quanto a limiti di età e si provvide all'inquadramento conseguente alla presentazione delle domande e secondo le modalità stabilite in legge.

119 domande, per contro, furono escluse e risulterebbe che 6 lavoratori avrebbero superato il limite massimo d'età; si ridurrebbe così il numero dei lavoratori da inquadrare a 113.

La proposta di legge in esame, e cioè la n. 757, si propone, innanzitutto, come ho già detto, di risolvere il problema sorto per questi lavoratori rimasti esclusi dall'inquadramento mantenendo comunque il numero massimo di 580 e le modalità e procedure previste nella legge n. 727; e ciò senza alcun ulteriore aggravio di onere finanziario per il Monopolio.

Ovviamente, pertanto, se la legge in esame venisse approvata si riaprirebbero i termini per la presentazione delle domande e questo solo per quei lavoratori che abbiano intrattenuto continuativamente il rapporto di lavoro con le imprese e cooperative appaltatrici.

Occorre anche precisare di nuovo che il limite massimo d'età sarebbe quello massimo per i dipendenti del monopolio dello Stato.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame autorizza, poi, solo in casi di inderogabile e temporanea necessità la possibilità di avvalersi di imprese esterne e limitatamente ai lavori di facchinaggio.

Si tratta di una deroga al principio ispiratore della legge n. 727 e cioè l'abolizione degli appalti. Ma tale deroga si giustifica per ragioni (così è detto in legge) di inderogabile e temporanea necessità; tali cioè da intralciare gravemente e veramente la normale operatività dei vari stabilimenti ed impianti del Monopolio.

Si può, pertanto, affermare che la proposta di legge in esame si presenta come il logico completamento della legge n. 727 (articolo 1) e autorizza il Monopolio al ricorso di misure di emergenza per il suo normale funzionamento (articolo 2).

Considerati questi aspetti positivi il relatore propone all'Assemblea di approvare il provvedimento n. 757 e di considerare assorbita la proposta n. 224.

GARZIA, *Relatore.*

TESTO DELLA
PROPOSTA DI LEGGE
N. 757

ART. 1.

Sono ammessi all'inquadramento nei ruoli organici dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermo restando il limite massimo di 580 unità stabilito dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, i dipendenti delle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla predetta legge che abbiano superato i limiti di età previsti all'articolo 2 della legge stessa, nonché i dipendenti che siano risultati occupati, in uno dei servizi suindicati, alla data del 31 dicembre 1975 ed abbiano continuato ad intrattenere il rapporto di lavoro con le relative imprese e cooperative appaltatrici fino all'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini di detto inquadramento saranno osservate tutte le altre condizioni e modalità stabilite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

Al personale inquadrato ai sensi del primo comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

ART. 2.

Ultimati gli inquadramenti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 727 e dalla presente legge, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, ha facoltà di affidare in caso di inderogabile e temporanea necessità, ai sensi della legge 3 marzo 1955, n. 407, l'esecuzione dei lavori di facchinaggio connessi ai servizi di trasporti esterni da e per gli stabilimenti indicati nella tabella annessa alla legge 22 dicembre 1975, n. 727.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 224

ART. 1.

Il limite massimo di età previsto dall'articolo 2, comma primo, della legge 22 dicembre 1975, n. 727, è elevato in ogni caso a 60 anni.

I dipendenti dalle imprese e cooperative appaltatrici dei servizi indicati nella tabella annessa alla legge anzidetta sono mantenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile fissati per il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 2.

All'assunzione del personale di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione dei monopoli di Stato provvederà con le modalità indicate nella ripetuta legge n. 727.

Il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 727, decorrerà da quello di entrata in vigore della presente legge per quei dipendenti da imprese e cooperative che non siano stati ammessi a presentare domanda per non essersi trovati nelle condizioni di cui all'articolo 2 dell'anzidetta legge n. 727, o che non siano stati assunti dalle imprese e cooperative anzidette entro il 31 dicembre 1975.

ART. 3.

L'inquadramento avverrà mediante nomina in ruolo nella qualifica corrispondente a quella prevista per l'esercizio delle mansioni prevalentemente espletate dal predetto personale nell'ultimo biennio fino alla data di entrata in vigore della presente legge e tenendo conto del quadro di corrispondenza di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1975, n. 727.

ART. 4.

Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico al personale di cui alla presente legge ed a quello inquadrato ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727, nel caso

in cui la retribuzione mensile tabellare in godimento all'atto del passaggio nei ruoli del corrispondente personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, risultasse superiore a quelle attribuibili in conseguenza dell'inquadramento predetto, al personale interessato saranno attribuiti tanti aumenti periodici biennali pensionabili fino al raggiungimento della retribuzione tabellare mensile in godimento.

ART. 5.

All'ulteriore onere annuo valutato in lire 250.000.000, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 191, 194, 228, 229 e 275 dell'anno 1976 e corrispondenti capitoli degli anni successivi).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.